**Relazione tecnica Revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 del D. Lgs. n° 175/16 come modificato dal D. lgs. n° 100/2017 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare**

Visto il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate, allegato alla Delibera della G.M. n. 69 del 31/03/2015, secondo cui la razionalizzazione deve tendere all’eliminazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto dell’art. 24 del D.lgs n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, così come integrato e dal D.lgs n. 100/2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” secondo cui le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate, entro il 30/09/2017, ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipate possedute alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 175/2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Considerato che l’alienazione delle partecipazioni, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 10, deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria di cui al comma 1 del citato art. 24 e dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Vista la Deliberazione della G.C. n. 220 del 15 settembre 2017 con la quale è stato approvato l’elenco degli enti ricompresi nel Perimetro di Consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblicadel Comune di Modica, la cui ricognizione è indispensabile ai fini dell’approvazione del bilancio consolidato.

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *Gruppo Amministrazione Pubblica* e nel *Gruppo Bilancio Consolidato*, secondo i criteri stabiliti dal D.lgs n. 118/2011 e dal Principio contabile n. 4/4.

Rilevato che i componenti del *Gruppo Amministrazione Pubblica* del Comune di Modica , individuati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal Principio 4/4, p.3.1 sono le seguenti società:

**Società Percentuale di partecipazione**

1. So.Svi. S.r.l 1%
2. Terre della Contea S. C. a R. L. 15,89%
3. ATO Ragusa Ambiente S.P.A. in liquid. 16%
4. S.R.R. Servizio rifiuti ATO Società Consortile per Azioni 16,935%
5. MODICA MULTISERVIZI s.r.l. in liquid. 100%
6. Servizi per Modica S.r.l. 100%

sulla base della ricognizione effettuata l’ufficio ha rilevato, innanzitutto, che le Società partecipate dell’Amministrazione Comunale sono costituite da società affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell’Ente e per ognuna di esse si procederà alla revisione straordinaria ai sensi del D.lgs. 175/2017 e ss.mm.ii

1. **Relativamente alla Società partecipata “So.Svi. Srl”** dai documenti di Bilancio inviati dalla stessa si evince che:
2. trattasi di una società mista a responsabilità limitata nata come soggetto responsabile del Patto Territoriale Ragusa ai sensi del D.M. n. 320 del 31.07.2000 e realizza Progetti finalizzati ad incentivare un reale sviluppo economico della Provincia di Ragusa;
3. Durante l’esercizio l’attività della Società si è svolta regolarmente e non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale per ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile;
4. La società al 31.12.2016 vanta nei confronti dei soci crediti per € 124.800,00;
5. Non risultano bilanci con perdita di esercizio che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti(art. 20, comma , lett. e)

Si ritiene, pertanto, in base alle notizie acquisite, che non ricorrano gli estremi per procedere all’alienazione della Società partecipata **“So.Svi. Srl”** con la messa in liquidazione **come disposto dal combinato degli artt.**  20 e 24 del D.lgs 175/2016.

1. **Relativamente alla Società partecipata “Terre della Contea s.r.l.”,** che ha svolto servizi di supporto alle Imprese, dai documenti inviati dalla stessa si rileva quanto segue:
2. Società a partecipazione diretta
3. mancato funzionamento C.D.A.
4. in relazione alle pratiche da espletare le stesse sono in via di esaurimento. Le pratiche delle ditte private sono ormai in dirittura finale anche relativamente ai Decreti definitivi di finanziamento e alle erogazioni delle rimanenti quote di contributo come da verbale dell’Assemblea dei Soci n° 39 del 16/03/2012
5. La Società stessa ne chiede la messa in liquidazione
6. Società priva di dipendenti (art. 20, comma 2, lett.b)
7. Ultimo Bilancio al 31.12.2010, approvato con verbale del 16/03/2012, da cui si rileva una perdita d’esercizio di euro **- 49.084** e si evince una situazione contabile generale della Società deficitaria, sia con riferimento alle posizioni debitorie nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa che nei confronti del personale.
8. I bilanci relativi agli anni successivi (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) non sono stati approvati.

Ricorrono, pertanto, gli estremi per procedere all’alienazione della Società partecipata **“Terre della Contea s.r.l.”** con la messa in liquidazione **come dal combinato disposto degli artt.**  20 e 24 del D.lgs 175/2016, per il quale **sono** **da alienare: le società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (**art. 20, comma 2, lett.b) nonché **le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti** (art. 20, comma , lett. e)

3) **Relativamente alla Società partecipata “ Società in House S.P.M.”** si rileva che la Società svolge servizi ritenuti necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune quali:

* Servizio trasporto scolastico mediante scuolabus
* Servizio di pulizia immobili comunali e pulizia e custodia del Palazzo di Giustizia
* Servizio Polivalente: letture contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio, manutenzione ordinaria strade, rete idrica fognaria e pubblica illuminazione
* Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali.

I servizi erogati, così come previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) e lettera d) del D.Lgs n. 175/16 e segg. sono di interesse generale e strumentali all’Ente o allo svolgimento delle sue funzioni.

Si ritiene, inoltre, che non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 20 e 24, del D.lgs 175/2016. La società ha prodotto i Bilanci dal 2011 al 2015 , dai quali si rileva una perdita d’esercizio con riferimento al 2013 e al 2015, mentre si è in attivo con riferimento al 2011- 2012 e 2014. Risulta invece che il Bilancio relativo all’esercizio 2016 non è stato ancora approvato**.**

Considerato che la Società SPM produce beni e servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii, si ritiene che è indispensabile il suo mantenimento.

Si ritiene, inoltre, opportuno mantenerla, considerato, altresì, che la Società non ha prodotto un risultato negativo per quattro anni consecutivi.

Si evidenzia, però, la necessità di attuare un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi, avendo cura di realizzare quanto non è stato adempiuto secondo il Piano di Razionalizzazione di cui alla Delibera di Giunta n. 69/2015 e/o prevedere a realizzare nuovi interventi.

Questa problematica della razionalizzazione, considerata la necessità del mantenimento della società, era peraltro già emersa in sede di aggiornamento del piano di riequilibrio con Deliberazione Consiliare n. 5 del 23/01/2014.

Il piano di razionalizzazione, allegato alla Deliberazione di Giunta n. 69/2015, in attuazione della l. n. 190/2014, infatti prevede al punto e) il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni, nonché il ripianamento del debito a partire dal 2015 e fino al 2022 in attuazione dei commi 551 e 552 della L. n. 147/2013 (avendo riconosciuto un esito negativo ).

L’intervento di razionalizzazione ha riguardato prioritariamente il contenimento delle spese i cui punti sono inseriti nella tabella allegata al piano di razionalizzazione di cui alla D. G. n. 69/15:

**Primo punto : Riduzione revisori dei conti da tre ad uno o riduzione compenso di 1/3**

Con nota del Collegio Sindacale prot. n. 55234 del 19.12.2015 la Società in House SPM comunica **l’impossibilità** **della riduzione del compenso nella misura di 1/3 o in alternativa la riduzione dei Revisori dei Conti da tre componenti a un revisore unico poiché la società supera i limiti dimensionali previsti dal Codice Civile.** Pertanto, nella determinazione dell’onorario, sono stati applicati i criteri previsti nelle tariffe minime dei dottori commercialisti di cui al D.M. 169/2010, con l’impegno di ridurre il compenso sulla base della tariffa minima pari al 10% a partire dal II semestre 2015

**Secondo punto: Riduzione dei costi per incarichi esterni** **(consulenze)** come da nota del 18/03/2016 si rileva una riduzione del 15% circa già a partire dal 2015 rispetto all’anno 2014 per le consulenze del Lavoro, sostenute dallo Studio Di Stefano; una riduzione del 10% dei compensi dello Studio Bracchitta per l’anno 2015 rispetto al 2014.

La società comunica che maggiori spese sono, invece, state sostenute a causa del sequestro del depuratore rendendo necessaria la consultazione di diversi professionisti, ingegneri, avvocati, esperti in materia di depurazione e autorizzazioni. Sono stati, invece, ridotti gli emolumenti del 10% riconosciuti all’ing. Giorgio Di Raimondo, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Infine, la Ditta Marino Corporation di Catania, dietro richiesta dell’amministratore della SPM, ha prodotto una nuova offerta applicando una riduzione dei costi per lo smaltimento fanghi provenienti dai Depuratori Comunali.

**Terzo punto: Riduzione compenso Amministratore almeno del 10%**

Secondo gli importi sottoindicati riportati nella tabella allegata alla nota prot. interno della SPM n. 1498 del 27 novembre 2015:

anno 2014 € 34.487,00

anno 2015 € 32.766,00

anno 2016 € 31.042,00

risulta non soddisfatta la riduzione del compenso all’Amministratore di almeno il 10%.

**Quarto punto:** **Rivisitazione contratti del personale.**

La Commissione di Controllo, riunitasi in data 03.03.2016 per la verifica delle attività svolte dalla Società nel 4° trimestre 2015 e degli obiettivi raggiunti, come da piano di razionalizzazione di cui alla detta D.G. n. 69/2015, ha approvato con decorrenza 01.01.2015 una riduzione del 5% annuo sul costo dei singoli servizi, rispetto all’importo contrattuale dell’anno 2014 e, parimenti analoga riduzione in progressione per il 2016, come da tabella sottostante:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo  Annuo  Iva compresa | Servizio  Depuratori | Servizio Trasporto Alunni | Pulizia  Immobili Comunali | Servizio  polivalente | Importo Contrattuale  iva comp. |
| 2014 | €.645.862,80 | €.257.838,39 | €.320.250,00 | €.1.467.075,01 | €.2.691.026,20 |
| 2015 | €.613.569,66 | €.244.946,47 | €.304.237,50 | €.1.393.721,26 | €.2.556.474,89 |
| 2016 | €.582.891,18 | €.232.699,15 | €.289.025,62 | €.1.324.035,20 | €.2.428.651,15 |

Il predetto verbale sull’attività svolta dalla S.P.M. e sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione della S.P.M. è stato approvato con D.G. n. 86 del 31.03.2016, con D.G. n. 130 del 09.06.2016 è stato disposto il prosieguo del suddetto contratto anche per l’anno 2016.

La Delibera di Giunta n° 29 del 16 febbraio 2017 ha rilevato la necessità di mantenere la S.P.M. evidenziando, che un’eventuale sospensione dei servizi di supporto all’Ente erogati dalla S.P.M. comporterebbe inevitabili disagi e disservizi nell’attività del Comune. Con la stessa D.G. n. 29/17 sono stati definiti gli obiettivi strategici per garantire la funzionalità dei servizi assegnati e la prosecuzione degli stessi nelle more di una eventuale esternalizzazione.

In merito alla riduzione del personale, l’amministratore ha comunicato con la nota prot. N. 1498 del 27 nov. 2015 l’avvio delle procedure di pre-pensionamento realizzando una riduzione del personale in atto pari a numero 103. Inoltre la messa in cassa integrazione parziale e/o totale di parte del personale ha consentito una riduzione dei costi del personale nei vari anni.

**4)Relativamente alla Società partecipata Modica Multiservizi s.r.l. in liquidazione** si rileva quanto segue**:**

Come si evince dal piano di razionalizzazione allegato alla D.G. n. 69/2015, con Delibera Consiliare n. 172 del 29.12.2010 è stata deliberata la messa in liquidazione della Soc. Modica Multiservizi con la nomina di due liquidatori e la gestione provvisoria del servizio di sosta a pagamento fino all’individuazione del nuovo concessionario esterno. L’esternalizzazione di tale ultimo servizio gestito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della società. La gestione è affidata a due liquidatori esterni all’Ente il cui costo annuo è di € 26.000,00; esiste un unico revisore il cui costo annuo è fissato in € 4.160,00. Il costo del personale, costituito da n° 12 dipendenti (n° 10 ausiliari del traffico, n° 1 responsabile e n° 1 addetto all’ufficio sanzioni), è il costo più rilevante ed è stato quantificato nel 2014 in € 225.852,00 comprensivo di oneri sociali e TFR

Il piano di razionalizzazione, di cui alla D.G. n. 69/2015, prevedeva i seguenti interventi:

**punto uno -** riduzione dei liquidatori da 2 a 1 ……… da vedere con Assessore Linguanti obiettivo raggiunto entro giugno 2015 ?

**punto due -** Individuazione di un concessionario esterno per la gestione del servizio di sosta a pagamento con obbligo della ditta aggiudicataria di assunzione del personale già dipendente della Modica Multiservizi srl

A riguardo si evidenzia che con determina n° 1997 del 12.09.2017 il “Servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche del territorio del Comune di Modica e nel parcheggio di Viale Medaglie D’Oro” è stato aggiudicato alla Ditta AQ.T.I. Publiparking srl/Publiservizisrl con sede in Roma, Piazza Capranica. E’ in corso di verifica il possesso dei requisiti per l’aggiudicazione definitiva ai sensi della Legge. Come previsto al punto 5) del bando di gara (Clausola Sociale) e all’art. 1 del Capitolato Speciale è obbligo della ditta aggiudicataria assumere il personale già dipendente della Soc. Modica Multiservizi srl

**5)Relativamente alla Società D’Ambito ATO RAGUSA AMBIENTE Spa in liquidazione** si rileva quanto segue**:**

La Società D’Ambito ATO Ragusa Ambiente S.P.A. è stata posta in fase di liquidazione con la Legge Regionale n° 9 del 08.04.10, tuttavia, al fine di garantire le attività connesse con la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha garantito la continuità dei servizi.

L’art. 19 comma 2-bis della citata L.R. n° 9/2010 prevedeva che le gestioni degli ATO dovevano cessare entro il 30.09.2012.

Difatti, però, le gestioni degli ATO cessano il 30.09.2013 per essere trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori (quali SRR- Società per la Regolamentazione dei Rifiuti) con conseguente divieto per i liquidatori dei Consorzi e delle Società D’Ambito di compiere ogni atto di gestione e per gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d’ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 (tre) esercizi consecutivi di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo dei nuovi soggetti gestori.

Con Ordinanza n° 8/RIF del 27.09.13 emessa dal Presidente della Regione Sicilia ai sensi dell’ex at. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. le Società D’Ambito vengono messe definitivamente in liquidazione.

La continuità dei servizi viene garantita dai Commissari Straordinari, all’uopo nominati dal Presidente della Regione Siciliana, i quali però si avvalgono della Partita IVA dell’ATO, degli organi sociali e del personale della Società D’Ambito.

La Società ATO RAGUSA AMBIENTE, comunque, sebbene in liquidazione ha continuato e continua ancora ad esistere sotto la gestione del Commissario Straordinario nominato ai sensi della citata Ordinanza n° 8/RIF del 27.09.13 e successive.

Tutto il personale della Società D’Ambito ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione, avente i requisiti di cui all’art. 19, comma 6 e 7, della L.R. n° 9/2010 è transitato alla nuova Società S.R.R. ATO7 Ragusa (Società per la Regolamentazione dei Rifiuti) solo lo scorso 01.08.17. Ciò fa si che, far data del 01.08.17, le spese generali a carico dell’ATO sono notevolmente ridotte

Non sono ancora però transitati alla SRR tutti gli impianti alcuni dei quali, seppure in gestione commissariale, sono ancora nella titolarità dell’ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione. Il passaggio dall’ATO alla SRR di tutto quanto è nella disponibilità della Società D’Ambito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della Società.

Il Comune, con atto transattivo del 01.09.2015, ha ripianato il proprio debito a tutto il 31.12.2014 con la Società ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione. Con la stipula del detto accordo e a seguito della somma pattuita, l’ATO dichiarava di non avere null’altro a pretendere dal Comune di Modica secondo quanto già concordato, convenendo, altresì, le parti che con tale pagamento doveva ritenersi estinta ogni altra situiazione debitoria maturata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

In relazione ai Bilanci si evince una perdita di esercizio …………… Ultimo Bilancio risale all’esercizio 2015 mentre il Bilancio esercizio 2016 non è stato ad oggi approvato

**5)Relativamente alla Società SRR ATO 7 Ragusa (Società per la Regolamentazione dei Rifiuti)** si rileva quanto segue**:**

La SRR ATO 7 Ragusa (Società per la Regolamentazione dei Rifiuti) è stata costituita in data 26 luglio 2013 e svolge la propria attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti così come previsto dall’art. 8 della L.R. n. 9/2010 e ha quale oggetto sociale l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, inoltre provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all’articolo 15 della L.R. n° 9/2010. Inoltre la Società esercita l’attività di controllo di cui all’art. 8, comma 2, della L.R. n° 9/2010 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La Società lo scorso 01.08.17 ha acquisito tutto il personale della Società D’Ambito ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione, avente i requisiti di cui all’art. 19, comma 6 e 7, della L.R. n° 9/2010, mentre sono ancora in corso le procedure per il passaggio degli impianti dall’ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione alla SRR ai sensi di quanto previsto dalle citate L.R. n° 9/20120, ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/RIF del 27.09.13 e dalla Direttiva dell’Assessorato Regionale per l’Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità in materia di gestione integrata dei rifiuti prot. n° 42576 del 28.10.2013. Il Comune di Modica detiene la quota sociale pari al 16,935 a partecipazione diretta.

Dai Bilanci di Esercizio approvati relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 risulta una perdita di esercizio negli anni 2013, 2014 e 2016.

In relazione all’attività svolta dal Società SRR in questione “Regolamentazione del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti nell’ATO 7 Ragusa, considerato che la stessa svolge le seguenti attività:

-produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (at. 4 comma 1)

- produce un servizio di interesse generale ((at. 4 comma 2 lett. a)

**Per quanto sopra, considerato che la SRR ATO7 Ragusa produce servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii, si ritiene che la stessa sia da mantenere.**

**Art.** **4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;   
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#193);   
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#180), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#17);   
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;   
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'[articolo 18](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#18), può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'[articolo 15, comma 1](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#15), nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'[articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0148.htm#03-bis), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'[articolo 20, comma 2, lettera e)](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#20). Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 16](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#16).